

COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

PARERE DEL REVISORE

**“COMPATIBILITA’ DEI COSTI DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
ANNO 2019”**

COMUNE DI USSASSAI

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**Oggetto: Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata anno 2019.
Direttive per la contrattazione decentrata integrativa giuridica ed economica.**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Ussassai nella persona della Dott.ssa Mariangela Pistis, nominata con atto di delibera del Consiglio Comunale n.2 del 01.02.2017;

Premesso:

- che l'art.5, comma 3 del CCNL 11.04.1999, così come sostituito dall'art.4 del CCNL 22.01.2004, demanda ai Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;
- che l'art.40 bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 dispone che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Organo di revisione ...”;

Si ritiene quindi di procedere, per prima cosa, al controllo sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività. La costituzione del fondo per l'anno 2018, regolata dalla normativa contrattuale di seguito elencata, riporta una sostanziale conferma degli istituti già utilizzati per gli anni dal 2009 in poi, che si riassumono di seguito:

- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 1.4.1999, valido per il quadriennio 1998-2001, all'art. 15 stabilisce i criteri da osservare per la quantificazione delle somme destinate a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, valido per il quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, all'art. 31 definisce le modalità per la determinazione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 9.5.2006, valido per il biennio economico 2004-2005, all'art. 4 prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 11.4.2008, valido per il biennio economico 2006-2007, all'art. 8 prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 31.7.2009.
- gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 disciplinano le risorse decentrate per quanto concerne la composizione economica;
- il C.C.N.L. per personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano

determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio.

In merito alla costituzione economica del fondo delle “risorse decentrate” per l’anno 2019 rilevano:

- il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, in conformità al quale: *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*
- l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis”;*

Posto che:

- le risorse stabili serviranno per il finanziamento degli istituti dell’indennità di comparto, delle progressioni orizzontali, posizioni organizzative;
- la costituzione del fondo riportata all’Organo di Revisione prevede una composizione del fondo che rientra nel limite delle risorse destinabili nel 2016 decurtate in ragione dell’andamento occupazionale;

si procede quindi all’esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio:

- 1) per quanto concerne la parte stabile: analizzate le risorse, si prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- 2) nella proposta si autorizza all’iscrizione per la costituzione del fondo delle risorse decentrate parte variabile le risorse che sono state destinate per remunerare il salario accessorio.

La definizione del fondo 2019, tenendo conto di possibili incrementi, è pertanto la seguente:

Personale non dirigente	Importi
Risorse decentrate anno 2019 – costituzione Fondo	
Totale risorse storiche – Unico importo consolidato art. 67 c.1 CCNL 22.05.2018 (A)	€ 26.037,27
Incrementi stabili – art. 67 c.2 lett.c) CCNL 2018 – RIA ed assegni “ad personam”(a)	€ 0,00
Incrementi con carattere di certezza e stabilità non soggetti al limite – Incremento risorse art.67 c.2 lett.b) CCNL 2018 – Rivalutazione delle PEO (b)	€ 834,88
Decurtazione delle risorse stabili consolidate	- € 7.418,91
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 19.453,24
Risorse variabili	
Totale voci variabili sottoposte al limite	€ 579,93
Totale voci variabili non sottoposte al limite	€ 14.381,44
Totale risorse variabili	€ 14.961,37
Totale risorse fondo prima delle decurtazioni	€ 34.414,61
Decurtazioni anni precedenti	€ 0,00
Totale risorse fondo soggetto al limite dopo le decurtazioni	€ 19.198,29
Totale fondo decurtato incluse le somme non sottoposte al limite	€ 34.414,61

Considerato

- che le risorse disponibili sul fondo delle risorse decentrate anno 2019 di € 34.414,61 di cui € 19.453,24 per la parte stabile ed € 14.961,37 per la parte variabile, sono compatibili con i vincoli di bilancio e con le disposizioni di contenimento di costo del personale;

Attesta

- la compatibilità dei costi dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2019 ai sensi dell'art.4, comma 3 del CCNL 22.01.2004 per il personale non dirigente del Comune di Ussassai, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo e gli istituti contrattuali in esso previsti sono coerenti con i vincoli risultanti dai CCNL e dall'applicazione delle norme di legge;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la parte giuridica è conforme alle disposizioni normative della materia.

Tortolì, li 09.12.2019

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Mariangela Pistis